

Inammissibilità delle istanze di accesso civico generalizzato generiche e/o eccessivamente onerose

La giurisprudenza amministrativa afferma che sono legittimi i provvedimenti di diniego posti in essere dalle amministrazioni pubbliche a fronte di istanze di accesso civico generalizzato generiche e/o eccessivamente onerose.

Così, il TAR Lazio ha ritenuto illegittima una richiesta di accesso che atteneva alle fatture e ricevute di pagamento relativi al rapporto tra una società municipalizzata e una società aggiudicataria di una gara di appalto: il Collegio ha evidenziato che l'interesse all'accesso e alla conoscenza delle informazioni relative all'attività della p.A. non deve prescindere da una domanda che abbia un contenuto circoscritto e puntuale e che non sia di intralcio al funzionamento della pubblica amministrazione (**TAR Lazio, sez. II, 7 luglio 2017, n. 8572**; si veda anche **TAR Lazio, sez. II, 27 settembre 2017, n. 9940**).

Allo stesso modo, il TAR Lombardia ha considerato non giustificata l'istanza di accesso civico finalizzata ad ottenere copia di una mole irragionevole di documenti che comporti la necessaria apertura di numerosi subprocedimenti coinvolgenti anche i soggetti controinteressati: essa, secondo il Collegio, "rappresenta una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell'istituto dell'accesso generalizzato in quanto impone un *facere* straordinario, capace di aggravare l'ordinaria attività dell'amministrazione". Secondo il TAR, una simile richiesta costituirebbe un abuso del diritto e sostanzierebbe una violazione del principio di buona fede (**TAR Lombardia, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951**; analogamente, **TAR Emilia Romagna, sez. II, 3 ottobre 2017, n. 645**).

In quest'ambito, occorre dar conto di quanto disposto dal TAR Puglia, che ha giudicato illegittimo il provvedimento di diniego opposto da una p.A. a una richiesta di accesso civico generalizzato relativa a una notevole mole di documenti (negata, dall'amministrazione, sulla base della compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione). Il Collegio ha precisato che seppure il buon andamento rappresenta un valore non recessivo, è necessario che la p.A. dimostri adeguatamente il pregiudizio che ad esso verrebbe arrecato, se l'istanza fosse accordata (onere motivazionale rafforzato; **TAR Puglia, sez. III, 19 febbraio 2018, n. 234**).